



● Da INAIL e Confindustria Vercelli Valsesia è *on-line* il portale "Duvri 8108"

Sugli appalti in sicurezza un nuovo progetto pilota per gestire le interferenze

Con le novità introdotte dall'art. 3, comma 1, lettera a), legge n. 123/2007, di modifica dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 626/1994, sono stati meglio disciplinati i concetti di cooperazione e di coordinamento del datore di lavoro appaltante di lavori. Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008 è stato esteso l'obbligo di redazione del DUVRI anche ai contratti di appalto di servizi e forniture. Nella recente bozza di decreto legge cosiddetto "delle semplificazioni", erano state previste alcune modifiche all'art. 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, che opportunamente sono state poi stralciate. In realtà, sarebbe stato necessario che la norma introducesse un'ulteriore previsione, per il datore di lavoro committente, non in alternativa ma insieme a quello di valutare i rischi interferenziali attraverso l'elaborazione di un DUVRI, di nominare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e che vigili in funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di queste lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

● di **Marco Masi**, *Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale "Sicurezza e appalti" - ITACA*

Dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2007, n. 123, sicuramente una delle modifiche più dibattute tra gli operatori della sicurezza è stata quella introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera a), che, nel sostituire l'art. 7, comma 3, D.Lgs. 626/1994^[1], ha meglio disciplinato i concetti di cooperazione e di coordinamento del datore di lavoro appaltante di lavori.

Successivamente, l'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, ha esteso l'obbligo di redazione del DUVRI anche ai contratti di appalto di servizi e forniture. Recentemente, nella bozza di decreto legge «*Nuove disposizioni urgenti di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese*», cosiddetto "decreto semplificazioni", erano state inserite alcune

1) *Il comma 3, art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, è stato sostituito dal seguente:*

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».

**Riquadro 1****● Definizione del dirigente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d)**

«d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa»

modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, assolutamente non formali, in seguito opportunamente stralciate. L'art. 3, «Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione», avrebbe riscritto l'art. 26, commi 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo che «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare od, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze o individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al secondo periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai

lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la durata presunta dei lavori, servizi e forniture desunta dal numero delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori». La norma avrebbe trasferito le responsabilità che il datore di lavoro committente (o un soggetto in possesso di delega, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 81/2008) assume con la redazione del DUVRI su un "incaricato", presumibilmente un dirigente (si veda il riquadro 1) o, addirittura, preposto (si veda il riquadro 2). Al contrario, sarebbe auspicabile che la norma introducesse la possibilità, per il datore di lavoro committente, non in alternativa ma insieme a quello di valutare i rischi interferenziali attraverso l'elaborazione di un DUVRI, di nominare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e che vigili in funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di queste lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 177/2012, in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Questo anche in coerenza con le

Riquadro 2**● Definizione del preposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e)**

«e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»



Riquadro 3

● Art. 272, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

«Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture»

«1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 271, ove presente.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine alla singola acquisizione, il responsabile del procedimento formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:

a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all'articolo 271;

b) nella fase di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;

c) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;

d) nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice.

5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.

6. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di loro competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice e al presente regolamento, nominando uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali.»

novità in materia di contratti pubblici introdotte dall'art. 272, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"» (si veda il riquadro 3), che ha disciplinato le funzioni del responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e di forniture e che, al comma 5, ha previsto che lo stesso responsabile del procedimento svolga, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante, oltre a svolgere, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti previsti. Si creerebbe, così, una vera e propria "saldatura" tra la fase di pianificazione/progettazione e la fase di realizzazione, in una logica di coerenza temporale, partendo dalla centralità del momento progettuale come presupposto fondamentale per la sicurezza e la salute dei lavoratori. È opportuno ricordare che, infatti,

nel processo di esternalizzazione, il datore di lavoro committente ha il compito di valutare i rischi e di definire una pianificazione e un assetto informativo tale da creare un coordinamento efficace con l'operatore economico, assumendo le responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e le responsabilità solo indirette, ma proattive, nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta. Questo, nel caso di appalti di una pubblica amministrazione, può assumere caratteri di peculiarità, in quanto i terzi coinvolti nell'attività possono, in alcuni casi, coincidere con la pluralità dei cittadini utenti di un servizio.

IL DUVRI

Attualmente, ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro committente o un suo delegato nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei



Riquadro 4

● Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008,

«Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori»

- «1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di spfondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono a un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.»

luoghi in cui è svolto l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i vari datori di lavoro elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, qualora questo non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i lavori e i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il D.Lgs. n. 106/2009 ha introdotto l'esclusione dell'obbligo della redazione del DUVRI nel caso dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o di attrezzature nonché dei lavori o dei servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'Allegato XI (si veda il riquadro 4). I due giorni non sono riferiti alla durata dei singoli interventi e delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell'intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell'opera o dei lavori.

Lo stesso decreto correttivo ha inserito anche il comma 3-ter il quale ha previsto che, nei casi in cui il contratto sia affidato dalle centrali di committenza o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente:

- il soggetto che affida il contratto deve predisporre il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi *standard* relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero

potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;

- il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, deve integrare il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi nei quali sarà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, deve integrare gli atti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 3, comma 34, D.Lgs. n. 163/2006 (si veda il riquadro 5), la centrale di committenza è l'amministrazione aggiudicatrice che deve acquistare forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori, o deve aggiudicare appalti pubblici o concludere accordi quadro di lavori, di forniture o di servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori. Il DUVRI deve essere redatto prima della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito e deve essere messo a disposizione dei soggetti partecipanti affinché questi possano comprendere anche come l'Amministrazione sia giunta a determinare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, tramite l'individuazione delle misure necessarie all'eliminazione o, almeno, alla riduzione dei rischi derivanti da lavorazioni interferenti per lo specifico appalto. Dunque, in questo documento non devono essere ripor-



Riquadro 5

● Art. 3, comma 34, D.Lgs. n. 163/2006

«34. La "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.»

tati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto si tratta di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre al minimo o per eliminare questi rischi. Il datore di lavoro committente dovrà selezionare, tra i rischi già individuati nel documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, solo quelli che, in relazione allo specifico appalto, possono influire sulla sicurezza dell'appaltatore e che sono presenti nel luogo di lavoro dove è previsto che questi debba operare, ulteriori rischi rispetto a quelli specifici dell'attività propria^[2]. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, dovesse essere necessario apportare varianti al contratto, così come già indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 14 novembre 2007, n. 24, la stazione appaltante deve procedere all'aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza. L'art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 6), ha stabilito che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, a esclusione dei contratti di somministrazione di beni e di servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418, codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, qualora questo non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Questi costi non sono soggetti a ribasso.

Inoltre, il successivo comma 6 ha previsto che «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori

pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». Analogamente, l'art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 (si veda il riquadro 7), ha previsto che «Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture». L'amministrazione è tenuta a computare, quindi, solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi e a sottrarli al confronto concorrenziale, senza procedere a una valutazione sulla loro congruità in sede di offerta, in quanto già preventivamente valutati con il DUVRI. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, quindi, non a percentuale, riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, occorrerà fare riferimento ad analisi dei costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza devono essere calcolate considerando il proprio costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che deve comprendere, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Un progetto sulla gestione delle interferenze

Il 4 maggio 2012 è stato ufficialmente presenta-

2) Il 20 marzo 2008, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva approvato le Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, già approvate in sede tecnica il 14 febbraio 2008.



Riquadro 6

● Art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008

«5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, a esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivante dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso in tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

to un importante progetto pilota, proposto da Confindustria Vercelli Valsesia in *partnership* con l'INAAIL, volto a elaborare una "procedura" di riferimento per la gestione delle interferenze legate ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione a disposizione delle imprese.

Da questa data è *on-line* il portale "Duvri 8108" (www.duvri8108.it), realizzato nell'ambito del progetto "Gestione delle interferenze" promosso dalla territoriale vercellese di Confindustria e finanziato dall'INAAIL - Direzione Regionale del Piemonte. I contenuti e le risultanze del progetto sono direttamente visibili e scaricabili dal sito stesso. L'iniziativa, che ha raggiunto l'obiettivo di realizzare una "procedura" e un portale *web* a disposizione delle aziende del comparto industriale, ha rappresentato un esempio significativo di come la collaborazione tra *partners* qualificati possa favorire un dialogo tecnico che va ben oltre i livelli minimi di tutela imposti dalla legge. Nato sul territorio della provincia di Vercelli ma che, a diritto, può essere considerato di respiro nazionale, il progetto è partito ufficialmente il 1° dicembre 2010 da una sentita esigenza delle aziende associate a Confindustria Vercelli Valsesia, tesa ad approfondire la norma di riferimento e ad applicarla nella maniera più corretta. Una necessità reale del tessuto produttivo che, unita alla volontà dell'associazione proponente di fornire un servizio concreto alle aziende, ha visto indirizzare la ricerca verso la definizione di un diagramma di flusso che guida il committente datore di lavoro negli adempimenti necessari per la corretta valutazione e la conseguente gestione delle attività interferenti. La procedura ha definito le modalità con le quali il committente deve valutare le possibili interferenze del proprio ciclo produttivo con quelli degli operatori economici ai quali intende affidare un contratto

d'opera o di somministrazione e deve fornire le modalità con le quali definire il DUVRI, nonché la gestione del coordinamento e della cooperazione dei soggetti coinvolti.

In particolare, è fornito ai datori di lavoro committenti un indirizzo per:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi o loro subappaltatori;
- la cooperazione per le misure di prevenzione e protezione dai rischi e il coordinamento della reciproca informazione;
- la compilazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

"La traccia", che comprende obblighi e adempimenti a carico dei committenti e degli appaltatori (compresi i lavoratori autonomi), è utilizzabile anche *on-line* grazie alla piattaforma *web*, in applicazione di quanto previsto dall'art. 53, D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la quale i datori di lavoro e i responsabili del servizio prevenzione e protezione sono guidati nell'adempimento delle prescrizioni normative, favorendo l'adozione di procedure omogenee e la definizione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità, anche nelle aziende di dimensioni più ridotte. Anche se il progetto ha riguardato principalmente le attività industriali, l'iniziativa ha individuato un metodo per così dire standardizzato di elaborazione dei documenti e di adempimento degli obblighi i cui criteri, contenuti e istruzioni operative, una volta definiti, possono essere di riferimento per qualunque altro tipo di attività e settore merceologico. Per lo sviluppo di questo progetto Confindustria Vercelli Valsesia ha coinvolto autorevoli enti, in rappresentanza di tutti gli "attori", non solo della filiera produttiva, ma anche degli organi di controllo. Infatti, è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico composto, oltre che dai



Riquadro 7

● Art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006

«4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a servizi e forniture, nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.»

rappresentanti del sistema confindustriale, da esperti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della Direzione Regionale dell'Inail del Piemonte, di ITACA - Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale delle Regioni e Province autonome, delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché degli organi di vigilanza (ASL e DTL di Vercelli) competenti in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

Attraverso l'adozione di un metodo di lavoro definito di "auto-formazione", il gruppo tecnico ha sviluppato e approfondito, nell'arco di nove mesi, sulla base della normativa vigente, le istruzioni operative riguardanti gli obblighi, le modalità e i tempi per la redazione dei documenti per la gestione delle interferenze, ha elaborato puntuali liste di controllo contenenti le informazioni che gli operatori economici devono fornirsi reciprocamente, ha elaborato la modulistica necessaria ai fini della valutazione dei rischi interferenti. Allo scopo di raccogliere elementi utili all'elaborazione delle esemplificazioni e di casi studio, la Confindustria di Vercelli Valsesia ha provveduto a censire, presso le aziende industriali, le criticità riscontrate nell'applicazione concreta della normativa. Il diagramma di flusso ha individuato le situazioni più ricorrenti nelle quali il committente datore di lavoro può ritrovarsi e, per ognuna di queste situazioni, sono riportate le azioni a carico di questo soggetto e a

carico dell'operatore economico, in ordine cronologico, gli estremi normativi di riferimento e i documenti che devono essere prodotti e da conservare per tutta la durata del contratto. Le principali tappe possono essere riassunte:

- I - preliminare valutazione sull'obbligo della redazione del DUVRI;
- II - individuazione dell'operatore economico, verifica dell'idoneità tecnico-professionale, sopralluogo e informazioni;
- III - formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico;
- IV - selezione dell'operatore economico e valutazione sull'obbligo di redazione del DUVRI;
- V - elaborazione del DUVRI;
- VI - stima dei costi della sicurezza relativamente alle interferenze;
- VII - coordinamento, integrazione e aggiornamento periodico[3].

Risultano non privi di interesse per le aziende gli approfondimenti in corso con i competenti uffici tecnici di INAIL, per il riconoscimento della procedura tra gli interventi per i quali INAIL premia con l'"oscillazione del tasso di premio per prevenzione"(ex art. 24, «Modalità di applicazione delle tariffe», D.M. 12 dicembre 2000) le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono migliorie delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia. ●

3) La procedura e la relativa applicazione sono state recentemente illustrate a Firenze nell'ambito del Seminario "Lavoriamo insieme per la prevenzione" promosso da INAIL nell'ambito della campagna EU-OSHA (Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro) 2012-2013.